

TUTTUFFICIO

La soluzione su misura
per lavorare con serenità

Linea Protezione
Patrimonio

 **Assimoco**

Assicuriamo Valori

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Condizioni Contrattuali**
- **Definizioni**

deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del documento di polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.

TUTTUFFICIO

La soluzione su misura per lavorare con serenità.

CONDIZIONI DI POLIZZA NORME DI ASSICURAZIONE

Mod. D UFFICIO CG 01 ED. 07/06

INDICE

Definizioni	pag.	2	Condizioni particolari	pag.	13
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag.	5	Sezione cristalli	pag.	14
Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni	pag.	6	Sezione elettronica	pag.	15
Sezione furto	pag.	10	Condizioni particolari	pag.	18
			Sezione responsabilità civile generale	pag.	19

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

ARMADIO DI SICUREZZA

Armadio di sicurezza avente le seguenti caratteristiche minime:

- a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese;
- b) Movimento di chiusura :
 - manovrato da volantino o maniglia che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati d'un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature, ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- c) Peso minimo: 200 kg.

ARREDAMENTO ED ATTREZZATURA

Mobiliario, cancelleria, stampati, oggetti d'arte e quadri d'autore del valore singolo non superiore a € 7.500,00, impianti di prevenzione, di allarme e di comunicazione, casseforti e simili (escluso il contenuto), macchine per scrivere, per calcolare, per fotocopiare, bilance anche elettroniche, fatturatrici, affrancatrici, telefoni, terminali P.O.S., registratori di cassa, macchine ed apparecchi elettrocontabili ed elettronici, schede, dischi, nastri per elaboratori e calcolatori, documenti e registri, strumenti professionali, compresi:

- a) valori comunque custoditi fino al 10% della somma assicurata a questo titolo col massimo di € 2.500,00;
- b) effetti personali dell'Assicurato e/o di suoi dipendenti e collaboratori.

Il tutto anche se di proprietà di terzi

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ STUDIO/UFFICIO

Attività prettamente amministrativa o di prestazione di servizi, senza esistenza alcuna di merci, tranne i campionari.

CASSAFORTE A MURO

Cassaforte a muro avente le seguenti caratteristiche minime:

- a) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.
- b) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.
- c) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine c/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su

questo lato non sono necessari catenacci ad espansione.

- d) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

CASSAFORTE DI GRADO A O SUPERIORE

Cassaforte avente le seguenti caratteristiche minime:

- a) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
- b) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.

- c) Peso minimo: 200 Kg.

N.B.: - Le casseforti di peso inferiore ai 200 Kg. debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuti a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Sono esclusi i danni da ordigni esplosivi.

ESTORSIONE

Impossessamento delle cose assicurate costringendo chi le detiene mediante violenza o minaccia a consegnarle.

FABBRICATO

I locali occupati dall'Assicurato e nei quali si svolge l'attività inerente l'ufficio, di proprietà dell'Assicurato e costituenti l'intero fabbricato, esclusa l'area, oppure una porzione, ivi comprese le parti di proprietà comune se trattasi di condominio.

Sono compresi:

- A) fissi ed infissi, nonché opere di fondazione interrata;
- B) impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, scale mobili, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato considerate immobili per natura o destinazione, antenne e relative centraline;
- C) tappezzerie, tinteggiature e moquette;
- D) box, cantine, autorimesse, parcheggi;
- E) muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate.

E escluso quanto indicato nella definizione di arredamento ed attrezzatura.

FENOMENO ELETTRICO

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- A) corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- B) variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità

di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;

- C) sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- D) arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, o in percentuale sull'importo assicurato per singola partita, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE

Tutte le superfici di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche antisfondamento, piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, verticali od orizzontali, poste su vetrine, porte, finestre, banchi, mensole e mobili, comprese iscrizioni o decorazioni realizzate sulle stesse, ovunque poste nella ubicazione indicata in polizza.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

MACCHINE D'UFFICIO

Macchine elettroniche ed elettromeccaniche quali: macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telefax, fotocopiatrici, affrancatrici, fatturatrici, centralini telefonici, impianti citofonici e d'allarme e di relativa alimentazione elettrica, pese e bilance, terminali P.O.S..

OGGETTI D'ARTE

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.

RAPINA

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Cod. Civ., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La percentuale d'indennizzo a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SISTEMI EDP

Sistemi elettronici di elaborazione dati, calcolatori, computer e relative unità periferiche, stampanti, scanner, impianti di alimentazione elettrica.

SOCIETÀ

L'Assimoco S.p.A.

SUPPORTI DATI

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per dati s'intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

VALORE A NUOVO

Per "valore a nuovo" s'intende:

- A) relativamente al FABBRICATO e al RISCHIO LOCATIVO il valore di ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive (escluso il valore dell'area);
- B) relativamente ad ARREDAMENTO, ATTREZZATURE, SISTEMI EDP, MACCHINE D'UFFICIO, SUPPORTO DATI il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

VALORI

Denaro a corso legale, assegni, effetti cambiari, carte di credito, valori bollati.

Si considerano Valori anche gioielli ed oggetti di metallo prezioso purché custoditi in Armadi di sicurezza, Cassaforte a muro o Cassaforte di grado A o superiore.

VETRI ANTISFONDAMENTO

Vetri e cristalli stratificati costituiti da più lastre con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore complessivo non inferiore ai 6 mm, oppure costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Buona Fede

L'assicurazione è prestata sulla base delle indicazioni e dichiarazioni del Contraente o Assicurato riportate in polizza. L'omissione da parte del Contraente o Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso dall'epoca in cui si sono verificate.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Esclusioni

L'assicurazione non vale, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi sottoelencati, per danni avvenuti in occasione di:

A) guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione

militare, invasione, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici, salvo patto speciale;

B) eruzioni vulcaniche e terremoti, inondazioni, alluvioni e maremoti;

C) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive.

L'assicurazione non vale inoltre per gli specifici casi previsti nei singoli settori.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, escluse le imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, previste alle singole partite risultanti dalla scheda di polizza, causati da:

- A) incendio, fulmine, esplosione o scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- B) caduta di aeromobili**, loro parti o cose trasportate;
- C) urto di veicoli** non appartenenti al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;
- D) onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì:

E) Danni consequenziali

Se originati da incendio, scoppio, esplosione delle cose assicurate: i danni causati alle stesse da fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

F) Dolo o colpa grave

I danni conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti derivanti da dolo o colpa grave dei dipendenti o da colpa grave dell'Assicurato.

G) Guasti arrecati dai soccorritori

Allo scopo di arrestare o impedire i danni causati dagli eventi garantiti.

H) Onorari dei periti

Gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti necessari per la riparazione e/o ricostruzione degli enti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché quelli del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile col massimo di € 2.500,00

I) Acqua condotta

I danni causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti in genere esistenti nel fabbricato. Le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione sono indennizzabili fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- a) da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- b) di rottura degli impianti di estinzione;
- c) causati alle cose assicurate da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine e neve.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00.

J) Spese di demolizione e sgombero

Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico i residuati del sinistro sino al 10% dell'indennizzo.

K) Fenomeni elettrici

I danni alle cose assicurate prodotti da fenomeni elettrici, quali correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica fino alla concorrenza di € 2.500,00, con esclusione dei danni:

- a) agli apparecchi e macchine elettroniche;
- b) dovuti ad usura o manomissione.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00.

L) Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto indicato dagli articoli 4.A e 11.A), i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. **Questa garanzia è prestata col limite di indennizzo dell'80% della somma assicurata e con una franchigia di € 250,00.**

M) Eventi atmosferici:

I danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da grandine, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, purché caratterizzati da violenza riscontrabile su più enti assicurati e su enti anche di terzi nelle località circostanti, compresi i danni d'acqua solo se penetrata all'interno del fabbricato esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causati dagli eventi predetti.

Sono esclusi i danni:

- a) a vetrate, lucernari, tettoie;
- b) da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- c) da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- d) da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate.

Per quanto riguarda i danni da sovraccarico di neve, la garanzia è operante a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative ai sovraccarichi di neve.

La garanzia viene prestata col limite di indennizzo dell'80% della somma assicurata e con una franchigia di € 250,00.

Art. 11 - Esclusioni (salvo sia stata specificatamente prevista l'estensione in polizza)

Sono esclusi i danni:

- A) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- B) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- D) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- E) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- F) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- G) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- H) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- I) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- B) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- C) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- D) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- E) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 10.H).

Art. 15 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- A) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
- C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime aveva-

no al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti nella scheda di polizza;

- D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti C) e D) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 16 - Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- A) Fabbricati
 - a) danno parziale: sono indennizzabili le spese di ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, dedotto il valore dei residui, ma con il massimo della somma assicurata;
 - b) danno totale: sono indennizzabili le spese per ricostruire il fabbricato distrutto, dedotto il valore dei residui, ma con il massimo della somma assicurata.
- B) Attrezzatura ed arredamento
 - a) danno parziale: sono indennizzabili le spese per la rimessa degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro, dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite, ma con il massimo della somma assicurata;
 - b) danno totale: sono indennizzabili le spese per il rimpiazzo degli enti distrutti con altri uguali od equivalenti, dedotto il valore dei residui ma con il massimo della somma assicurata.

Le spese di demolizione e di sgombero di residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il dispositivo del successivo articolo.

Art. 17 - Assicurazione Parziale - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della proporzionale di cui sopra per quelle partite il cui valore stimato risulti non superiore al 20% della rispettiva somma assicurata. Qualora la differenza sia invece superiore, la proporzionale verrà applicata solo per la misura eccedente tale 20%.

Art. 18 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a cia-

scun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni.

Art. 20 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

A) Pagamento di anticipi di indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno € 25.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

B) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di un guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 100,00.

Art. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

A) Rischio locativo

Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma

assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio, la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 17 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

B) Ricorso terzi

Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- A) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- B) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- C) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- D) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- E) le Società le quali, rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificati come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

C) Esclusione Eventi speciali

Qualora sia richiamato nella scheda di polizza l'allegato mod. ESEV, si conviene di escludere dall'Oggetto dell'Assicurazione di cui al precedente art. 10 punti L) e M) i danni determinati da Eventi Sociopolitici e da Eventi Atmosferici.

D) Danni indiretti

In caso di sinistro indennizzabile nei termini della presente Sezione, ed in aumento a quanto dovuto per danni diretti e

materiali la Società si obbliga contro pagamento del premio dovuto e nei limiti delle somme assicurate specificate nella scheda di polizza ed alle condizioni che seguono, a risarcire l'Assicurato dei sottoindicati danni indiretti:

- a) Interruzione anche parziale di attività
L'importo di ogni sinistro che riguardi il Fabbricato e/o l'Arredamento ed attrezzature verrà maggiorato forfettariamente di un 15% a titolo di risarcimento per inattività anche parziale o intralci all'attività.
- b) Spese per rimozione e ricollocamento dell'arredamento e delle attrezzature
Per il ripristino dei locali sino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza.
- c) Spese per la procedura di ammortamento
Per titoli di credito per i quali tale procedura è ammes-

sa fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza.

- d) Spese per ricostruzione archivi e documenti
Registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori nonché gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Art. 22 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i Clienti, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.

SEZIONE FURTO

Art. 23 - Oggetto dell'Assicurazione

La società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

A) Furto

A condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

B) Rapina ed Estorsione

Avvenuta nei locali indicati in polizza, anche se la persona sulla quale viene esercitata la violenza è stata prelevata all'esterno e costretta a recarsi nei locali stessi.

C) Furto e rapina in occasione di eventi socio-politici

Furto e rapina avvenuti in occasione di terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti popolari e sommosse, a parziale deroga di quanto indicato dagli Artt. 4A) e 24A).

La Società indennizza inoltre:

D) Guasti

cagionati dai ladri nel tentativo di commettere o nel commettere il furto ai locali ed agli infissi – compreso impianto d'allarme - **fino a € 1.500,00.**

E) Mancanza di registri e documenti

comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, **con il limite di indennizzo del 15% della somma assicurata.**

F) Perdita di valori trasportati

in conseguenza di scippo, rapina e furto commessi all'esterno dei locali precisati in polizza, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi dipendenti o familiari durante il trasporto dei valori; la garanzia è prestata **entro il limite del 10% della somma assicurata su Arredamento ed Attrezzature, col massimo di € 2.500,00 e con lo scoperto del 10%.**

La società per tutte le garanzie specificate in questo articolo non sarà tenuta a pagare somma complessiva superiore a quella assicurata su "Arredamento ed attrezzature".

Art. 24 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitino con quelle indicate alla lettera C) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicati;

- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera A) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro

Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere A), C) e D) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. . Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessarie esperire presso terzi.

Art. 26 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno,

dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 28 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- A) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro.
- B) verificare l'esattezza delle descrizioni o delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate.
- C) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 25 22
- D) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate o non rubate, danneggiate o non danneggiate);
- E) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere D) ed E) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 29 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 30 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con

effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Resta tuttavia convenuto che le somme assicurate si intendono, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrate di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, impegnandosi il Contraente a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto (escluse imposte) sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 31 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- A) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- B) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- C) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 32 - Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Art. 33 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 34 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle esclusioni. Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- A) l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- B) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 35 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto

notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest' ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le

cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 36 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 37 - Mezzi di chiusura normali (sempre operante)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Nel caso in cui, al momento del sinistro venga accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

A) la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;

B) la Società corrisponderà all'Assicurato l'80 % dell'importo del danno da liquidare, rimanendo lo scoperto del 20 % a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezione difformi a quelli sopra descritti.

Art. 38 - Mezzi di chiusura rinforzati (operante se richiamato sulla scheda di polizza l'allegato mod. MERI)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

A) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

B) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. Resta tuttavia convenuto fra le Parti che, **in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quanto sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.** Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 39 - Valori in aumento custoditi (operante se attivata la relativa partita di in polizza e corrisposto il relativo premio)

In aggiunta a quanto previsto dall'art.23, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto di valori custoditi secondo la modalità dichiarata nella scheda di polizza e fino alla concorrenza del capitale indicato alla partita "Valori in aumento custoditi come sopra descritto".

In caso di furto, la Società è obbligata solo se l'autore, dopo essersi introdotto nei locali indicati in polizza, in uno dei modi previsti dall'art. 23, abbia poi violato le difese dei contenitori, mediante scasso, uso di grimaldelli o di altri mezzi idonei allo scopo.

Per i "Valori fuori dai mezzi di custodia", la copertura viene prestata purché questi siano chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa o altri mezzi di custodia differenti da armadi di sicurezza, cassaforte a muro, cassaforte di grado A o superiore.

Relativamente alla garanzia rapina, per quanto assicurato come "Valori in aumento", in caso di sinistro la Società pagherà l'indennizzo liquidato a termini di polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell'80% restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.

SEZIONE CRISTALLI

Art. 40 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione.

La Società indennizza altresì le rotture:

- A) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- B) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- C) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- D) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine, (escluse insegne esterne).

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Art. 41 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende le rotture:

- A) determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- B) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- C) derivanti da eventi risarcibili a termini della Sezione incendio, in quanto operante;
- D) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- E) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
- F) di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere e grandine.

Art. 42 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 43 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 44 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avvi-

so all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del sinistro onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

Art. 45 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 46 - Mandato dei periti

I periti devono:

- A) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle lastre assicurate nonché determinare il valore che le lastre medesime avevano al momento del sinistro;
- D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 47 - Indennizzo

La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante o di pagarne per contanti il valore.

Art. 48 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 49 - Forma dell'Assicurazione

L'assicurazione di cui al presente settore è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 50 - Limite di risarcimento

Resta convenuto che in nessun caso l'indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il limite di € 1.000,00.

SEZIONE ELETTRONICA

Art. 51 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso. Essendo la garanzia prestata nella forma "ALL RISKS" sono indennizzabili, fra gli altri, i danni derivanti da sinistri causati da:

- A) imperizia, negligenza, errata manipolazione
- B) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione e di segnalazione
- C) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, esplosione, implosione, scoppio
- D) fumo, bruciature, superamento del muro del suono
- E) incendio, opere di spegnimento e salvataggio, fulmine
- F) caduta di aerei o di cose da essi trasportate
- G) acqua e liquidi in genere, inondazione, alluvione, trombe, uragano, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, caduta di massi
- H) furto, rapina, azioni dolose e colpose in genere commesse da dipendenti.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00.

Art. 52 - Esclusioni

Sono esclusi i danni

- A) per cause per le quali deve rispondere per legge o per contratto il fornitore, il venditore, il locatore;
- B) di natura puramente estetica;
- C) verificatisi in conseguenza di montaggio, rimontaggio per pulizia, traslochi, connessi a danni di altre parti delle macchine assicurate;
- D) causati con dolo e colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- E) per mancata o inadeguata manutenzione;
- F) i danni meccanici ed elettrici, difetti o disturbi di funzionamento la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- G) a tubi e a valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- H) per deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- I) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.

Art. 53 - Valore Assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se dalle stime fatte con le norme suddette risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 54 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- B) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- C) in caso di incendio, furto rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- D) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- E) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto A).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto B). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto B), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 55 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 56 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accor-

dino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 57 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- A) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 54;
- C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 53;
- D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 58 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti C) e D) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 58 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1) diminuito dell'importo come in 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 54, comma D), nel qual caso l'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come ad 1).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i tre anni dalla data della fattura di acquisto a nuovo del bene;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le

norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 3), diminuito dell'importo stimato come in 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione all'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Art. 59 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni.

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 60 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 52 D).

Art. 61 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

A) Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto;

I danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza palese riscontrabilità di cause esterne, **sono indennizzabili con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 750,00.**

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli

impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione e con una **franchigia di € 100,00 per sinistro**. In caso di inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili con uno **scoperto del 10% del danno e con un minimo di € 500,00**.

B) Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segni guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

C) Danni da furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà considerando che siano attivi i seguenti mezzi di chiusura minimi:

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o

lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Nel caso in cui, al momento del sinistro venga accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

- a) la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- b) **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80 % dell'importo del danno da liquidare, rimanendo lo scoperto del 20 % a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezione difformi a quelli sopra descritti.**

D) Eventi Sociopolitici

A parziale deroga dell'Art. 4A) delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, la Società indennizza i danni materiali o diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici, ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 4A) sopra menzionato. **La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00.**

CONDIZIONI PARTICOLARI

(Operanti se espressamente richiamate nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 62 - Esclusione Eventi Sociopolitici (valida solo se espressamente richiamato l'allegato mod. ESSP).

La garanzia di cui alla precedente Condizione Particolare D) s'intende esclusa.

Art. 63 - Supporti Dati

Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quanto segue:

A) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 52). Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, od anche il materiale fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonchè per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonchè da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

- B) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
- C) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza.
- D) A parziale deroga dell'Art. 54 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex.

Art. 64 - Maggiori costi

Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:

A) in caso di sinistro, indennizzabile a termine del presente settore che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'appa-

recchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - c) prestazioni di servizi da terzi.
- B) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione delle riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;
 - e) danni ai supporti di dati;
 - f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- C) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 53.
- D) Il periodo d'indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
- E) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- F) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia di 3 giorni.**
- G) A parziale deroga dell'art. 54, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telex di notifica.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Art. 65 - Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personale e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, lavoratori parasubordinati compresi, ed è estesa a tutti i Paesi Europei. E esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

B) Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O. - R.C.I.), compresi soci prestatori di lavoro, soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (I.N.A.I.L.) (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n.1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Cod. Civ. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38.

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di € 2.600,00 per ogni lavoratore infortunato.

C) Non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O.-R.C.I., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. La garanzia vale entro il limite del massimale previsto in polizza, che rappresenta la somma messa a disposizione della Società per ogni anno assicurativo e ogni singola controversia.

Art. 66 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- A) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

B) quando l'Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra;

C) coloro che, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto sopra previsto.

Art. 67- Rischi esclusi

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- A) da furto o rapina;
- B) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esso equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- C) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- D) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- E) derivanti da interruzioni, o sospensione totale o parziale di attività o servizi;
- F) conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate;
- G) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- H) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- I) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

Art. 68 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 69 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 70 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o

tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 71 - CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

A) Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

B) Variazione nel numero degli addetti

Il premio è stato convenuto in base al numero di addetti indicati in polizza. Non costituisce "aggravamento" l'aumento del predetto numero avvenuto nel corso della annualità assicurativa, impegnandosi comunque il Contraente o Assicurato a comunicarlo alla Società ed a pagare l'aumento di premio previsto dalla tariffa, a partire dalla scadenza annuale successiva; in difetto si applicherà, a partire dalla predetta scadenza annuale, il disposto dell'art. 1898 del C.C.

C) Attività accessorie e complementari

La garanzia vale per l'attività assicurata, comprese tutte le attività accessorie e complementari quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: gestione CRAL, bar e mense aziendali, servizi di vigilanza e sanitari, insegne pubblicitarie, fiere e mostre, detenzione di cani.

La garanzia vale altresì per l'esercizio del parcheggio, con applicazione della franchigia di € 50,00

D) Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, cancelli, recinzioni.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta per ogni sinistro di € 100.

E) Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale dei dipendenti del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.

F) Danni causati da persone non dipendenti

S'intendono compresi i danni cagionati da persone non in

rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività. S'intendono esclusi i danni all'Assicurato ed ai suoi dipendenti.

G) Estensioni qualifica di terzi

Sono considerati terzi le persone, non dipendenti dell'Assicurato, che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione anche non manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

H) Committenza veicoli

La garanzia prestata con la presente polizza si estende alla responsabilità civile incombente all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, anche quando i dipendenti fanno uso di autoveicoli, cicli, ciclomotori e motoveicoli di loro proprietà od in locazione nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti per ordine e conto dell'Assicurato stesso. La Società prende atto delle dichiarazioni dell'Assicurato che i mezzi suindicati di proprietà dei dipendenti sono, ove sia prescritto dalla legge, coperte da una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e precisa che una eventuale sospensione della predetta polizza di assicurazione contratta dai dipendenti non comporterà la cessazione della anzidetta estensione di garanzia in quanto riferita e limitata alla responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente. La validità dell'assicurazione di cui alla presente condizione, è subordinata al fatto che il dipendente/conduttore sia regolarmente munito di patente di guida, ove questa sia prescritta dalla legge.

I) LAVORO INTERINALE - utilizzatore- danni a terzi (L.196/97)

A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la garanzia RCT è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell'Assicurato sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L) LAVORO INTERINALE - utilizzatore – infortuni subiti dai lavoratori interinali (L.196/97)

La garanzia RCO di cui al presente contratto esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso il Contraente/Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione della presente polizza. Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art.1916 del Codice Civile, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto regolato in tema di assicurazione R.C.O., si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni subiti sul lavoro.

M) R.C. derivante dal D.lgs. n. 626/94

Si dà atto che la garanzia prestata con la presente polizza ed alle condizioni della stessa previste, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs.19 Settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nonché per la responsabilità civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominati dall'Assicurato ai sensi della predetta legge, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.



Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n.195 del 18.07.1979 - R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760588 - R.E.A.1086823 - Part. IVA 11259020151 Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE" Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - Telefono 02/269621 - Telefax 02/26920266

